

fondi strutturali
europei 2007-2013

fondo sociale europeo FSE



APPRENDISTATO

2012 - 2014

Indirizzi per la sperimentazione di percorsi in Apprendistato

- **per la qualifica professionale**
- e
- **per il diploma professionale**

Provvedimento attuativo dell'art. 3 - D.Lgs. 14/09/2011, n. 167

Atto regionale di indirizzo ai sensi della L.R. 26/04/2000, n. 44

Deliberazione della Giunta regionale n. 70-3780 del 27/04/2012



FSE per il futuro

www.regione.piemonte.it/europa

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
Apprendistato 2012-2014 Indirizzi per la sperimentazione di percorsi per la qualifica e per il diploma professionale	Pagina 2 di 29

INDICE

PREMESSA	pag. 3
SEZIONE 1 - Quadro normativo	pag. 7
SEZIONE 2 - Obiettivi e principi generali	pag. 10
2.1 - Obiettivi	pag. 10
2.2 - Principi generali	pag. 10
2.3 - Integrazione dei principi orizzontali previsti dai Regolamenti comunitari	pag. 11
SEZIONE 3 - Soggetti coinvolti	pag. 12
3.1 - Destinatari	pag. 12
3.2 - Soggetti attuatori	pag. 12
3.3 - Imprese	pag. 13
SEZIONE 4 - L'offerta formativa	pag. 14
SEZIONE 5 - Articolazione e durata dei percorsi formativi	pag. 16
5.1 - Qualifica professionale	pag. 16
5.1.1 - Tipologie di percorsi per giovani in obbligo formativo (15-18 anni)	pag. 16
5.1.2 - Tipologie di percorsi per giovani con più di 18 anni - senza qualifica e in possesso della licenza di scuola media secondaria di primo grado	pag. 18
5.1.3 - Crediti in ingresso nel percorso di qualifica	pag. 19
5.2 - Diploma professionale	pag. 19
5.3 - Formazione successiva all'acquisizione della qualifica o diploma professionale	pag. 21
5.4 - Verifica degli apprendimenti	pag. 21
SEZIONE 6 - I profili formativi per la Qualifica e per il Diploma professionale	pag. 22
SEZIONE 7 - L'attività formativa esterna e interna all'impresa	pag. 25
SEZIONE 8 - Strumenti a supporto della sperimentazione	pag. 25
SEZIONE 9 - Disposizioni finanziarie	pag. 26
9.1 - Durata del periodo di programmazione	pag. 27
9.2 - Servizi formativi oggetto di finanziamento	pag. 27
9.3 - Azioni di sistema	pag. 27
9.4 - Unità di costo standard (UCS)	pag. 27
9.5 - Operazione	pag. 27
SEZIONE 10 - CONTROLLI E MONITORAGGIO	pag. 28
10.1 - Controlli	pag. 28
10.2 - Monitoraggio	pag. 28
SEZIONE 11 - DISPOSIZIONI FINALI	pag. 29

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
Apprendistato 2012-2014 Indirizzi per la sperimentazione di percorsi per la qualifica e per il diploma professionale	Pagina 3 di 29

PREMESSA

L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale si colloca tra le priorità regionali quale strumento di contrasto alla disoccupazione giovanile, al fenomeno della dispersione scolastica, e per il recupero di giovani, anche minorenni, a rischio di esclusione sociale.

La Regione Piemonte, previa Intesa sottoscritta in data 10/04/2012 con le Parti sociali più rappresentative a livello regionale, intende sperimentare percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP), nell'ambito del rapporto di lavoro in apprendistato, che coniughino le specifiche esigenze delle imprese con il quadro normativo in materia di IeFP recentemente riformato.

La sperimentazione, rivolta a soggetti che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età, è finalizzata anche al reinserimento di giovani fuoriusciti da percorsi di studio secondari o a rischio di dispersione scolastico/formativa.

Le specifiche esigenze dei giovani 15enni possono richiedere, in via prioritaria, l'adozione di misure propedeutiche al contratto di apprendistato mediante l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro come previsti dalla L. n. 53/2003.

Gli interventi oggetto della sperimentazione, funzionale alla definizione della regolamentazione regionale, sono stati definiti tenuto conto dei seguenti aspetti:

- quali-quantitativi, in considerazione del dimensionamento dei giovani interessati, del numero di potenziali assunzioni e della loro distribuzione sul territorio regionale, nonché delle caratteristiche dell'offerta formativa;
- giuslavoristici, in quanto la disciplina regionale, ancorché di tipo sperimentale, è condizione necessaria affinché sul territorio piemontese possano realizzarsi assunzioni ai sensi dell'art. 3 del Testo Unico dell'apprendistato;
- innovativi, rispetto alle metodologie e agli strumenti didattici;
- di supporto al successo formativo.

Tenuto conto del livello di innovazione e dell'esigenza di avviare azioni volte a testare la rispondenza del sistema produttivo rispetto a questa tipologia contrattuale, si ritiene, ai sensi dell'art. 77 della L.R. 26 aprile 2000, n. 44, di attuare una gestione unitaria a livello regionale per la realizzazione degli interventi previsti dal presente provvedimento.

Pertanto, le procedure aperte di selezione delle operazioni, evidentemente rispettose dei principi generali in materia, saranno ispirate al perseguimento della massima semplificazione.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
Apprendistato 2012-2014 Indirizzi per la sperimentazione di percorsi per la qualifica e per il diploma professionale	Pagina 4 di 29

Il contesto occupazionale in Piemonte

In un quadro critico che accomuna il Paese nel suo complesso, la situazione dell'occupazione giovanile in Piemonte va assumendo i connotati di una vera e propria emergenza, come documentato dalla dinamica 2008-2010 dei principali indicatori del mercato del lavoro (*fonte: stime Istat, RcFL, dati di media annua*):

- il tasso di occupazione giovanile (15-24 anni) scende di poco meno di 6 punti percentuali (dal 30,3% al 24,4%, a segnalare che nel 2010 ha lavorato meno di un giovane su quattro), a fronte di un calo assai più modesto del tasso di occupazione generale (dal 65,2% al 63,5%);
- di estrema importanza l'innalzamento del tasso di disoccupazione giovanile, che passa dal 14,9% al 26,6% (+11,7%), collocandosi addirittura al di sopra del tasso di occupazione nella corrispondente fascia d'età, anche in questo caso con un andamento di gran lunga peggiore di quanto non si verifici in generale (nel 2010 il tasso di disoccupazione ha raggiunto in Piemonte il 7,6% a fronte del 5% del 2008).

La traduzione in valori assoluti dei tassi sopra richiamati vale a fornire una prima indicazione, quanto meno alla scala regionale, dell'ampiezza dei fenomeni in analisi: in media annua 2010 i giovani, in Piemonte, erano poco meno di 385.000, dei quali oltre 230.000 (corrispondenti al 60%) risultavano studenti, 94.000 occupati (il già citato 24,4%), 34.000 in cerca di occupazione secondo i criteri Eurostat e più di 25.000 in condizione inattiva, diversa da quella di studente (si tratta in maggioranza di persone che si dichiarano disoccupate e che tuttavia non rispettano i parametri di ricerca attiva e /o disponibilità al lavoro richiesti per essere annoverati tra i soggetti in cerca di occupazione).

Le elaborazioni effettuate dall'ORML sui dati elementari della rilevazione continua sulle forze di lavoro, condotta dall'Istat, consentono di trattare le variabili, oggetto di osservazione, separatamente per i minori in età da lavoro e per la parte restante della popolazione giovanile (18-24 anni).

Relativamente al primo aggregato, che si compone di circa 113.000 soggetti con età compresa tra i 15 e i 17 anni compiuti, emerge, secondo le attese, una nettissima preminenza di studenti (oltre il 95%), cui si associa tuttavia un numero non trascurabile di persone (circa 3.600, pari a circa il 3,2%) che si possono definire disperse in quanto in cerca di occupazione, ovvero in condizione inattiva diversa da quella di studenti (i numeri più che raddoppiano se si includono i diciottenni).

All'interno dell'altro aggregato, che annovera nel complesso oltre 270.000 soggetti, a fronte di un'abbastanza naturale flessione degli studenti (45,5%), si evidenzia una rilevantissima crescita di persone in cerca di lavoro, tanto secondo i canoni Eurostat (poco meno di 33.000), quanto in misura meno attiva e/o con minore disponibilità (circa 12.000 soggetti).

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
Apprendistato 2012-2014 Indirizzi per la sperimentazione di percorsi per la qualifica e per il diploma professionale	Pagina 5 di 29

La dispersione scolastica

Forti e giustificati allarmi sono poi indotti dai dati relativi alla dispersione scolastica, anch'essi ricavati dalla RcFL, che segnalano come, ancorché in un contesto di progressivo miglioramento nel lungo periodo, in Piemonte quasi un giovane ogni cinque disponga al più della licenza media e non partecipi ad alcun percorso di istruzione e formazione professionale di durata almeno triennale.¹ L'ultima stima disponibile in materia, relativa al 2010, dà conto di un tasso di dispersione pari al 17,6%, documentando la distanza che ancora ci separa da quel 10% massimo che, già incluso tra i target di Lisbona, costituisce uno dei 5-6 obiettivi chiave di Europa 2020.

Il contesto occupazionale nell'ambito del contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato, da tempo divenuto il solo istituto a causa mista nel settore privato e che, anche per questa ragione, dovrebbe rappresentare lo strumento di riferimento per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro esprime, nel triennio 2008-2010, una dinamica sfavorevole che ne riflette le difficoltà testé poste in luce.

Focalizzando, anche in questo caso, l'attenzione sul Piemonte (*fonte: Province piemontesi, elaborazioni ORML*), si osserva infatti che le procedure di assunzione in apprendistato passano da poco meno di 35.000 nel 2008 (peraltro già in consistente calo rispetto all'anno precedente, allorquando arrivarono a sfiorare le 40.000 unità) a circa 23.000 nel 2010: variazione relativa superiore al 34%, che diverrebbe il 42% laddove il confronto fosse operato con il 2007.

Una così vistosa contrazione della domanda di lavoro, che esprime inequivocabilmente una disaffezione del sistema delle imprese verso una forma contrattuale che pure permane appetibile sotto il profilo dei costi (sgravio contributivo e possibilità di sotto-inquadramento, con conseguente contenimento anche della componente strettamente salariale del costo del personale), non poteva che riflettersi sugli stessi dati di *stock*, che fotografano il numero di lavoratori occupati con contratto di apprendistato a una certa data, indipendentemente dal momento dell'assunzione.

Riferendoci in questo caso a quanto desumibile dai dati contenuti negli archivi amministrativi dell'INPS, si rileva come gli apprendisti attivi in Piemonte passino dagli oltre 51.000 del 31/12/2008 ai circa 42.500 del 31/12/2010 (*fonte: elaborazioni ORML su dati INPS*).

Con ogni probabilità concorre alla caduta dello *stock* di occupati anche un uso improprio del contratto di apprendistato, quale desumibile, tra l'altro, da un'analisi delle cessazioni che pone in luce un tasso di caduta prossimo al 40% già nei primi 6 mesi dall'assunzione.

¹ L'indicatore Eurostat relativo alla dispersione scolastica riguarda i giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
Apprendistato 2012-2014 Indirizzi per la sperimentazione di percorsi per la qualifica e per il diploma professionale	Pagina 6 di 29

Il contratto di apprendistato nella strategia nazionale

Il quadro sin qui delineato ha indotto Governo nazionale, Regioni e Parti sociali a sottoscrivere, nel corso del 2010, due Intese.

La prima, risalente al 17 febbraio, finalizzata alla condivisione di linee guida atte a migliorare l'efficacia della formazione, nella sua funzione di strumento di politica attiva del lavoro, affinché le persone dispongano delle competenze richieste dal sistema produttivo, anche per il tramite di un rilancio dell'apprendistato in conformità ad alcuni principi generali oggetto della seconda Intesa del 27/10/2010.

Sulla scorta delle predette Intese, e in attuazione della delega prevista dalla L. 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto "Collegato lavoro"), è stato approvato il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, che ambisce, per l'appunto, a rilanciare il contratto di apprendistato quale strumento finalizzato, in primis, a favorire l'ingresso sul mercato del lavoro dei giovani.

Il Decreto costituisce *Testo Unico dell'apprendistato*, a norma dell'art. 1 comma 30, della L. 24 dicembre 2007, n. 247 che opera la sistematizzazione e razionalizzazione delle norme previgenti.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
Apprendistato 2012-2014 Indirizzi per la sperimentazione di percorsi per la qualifica e per il diploma professionale	Pagina 7 di 29

Sezione 1 QUADRO NORMATIVO

Normativa nazionale

- Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 Agosto 2007 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- Legge 6 agosto 2008, n. 133 con riferimento all'art. 64, comma 4 bis, rispetto all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010, di recepimento dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione per anno scolastico e formativo 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Intesa del 16 dicembre 2010 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane riguardante l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40;
- Legge n. 183/2010 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi dell'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" in cui si prevede che possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con un contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni;
- Decreto Interministeriale 10 ottobre 2005, che adotta il modello di "Libretto formativo del cittadino" approvato con l'Accordo in Conferenza Unificata del 14 luglio 2005;
- Decreto Ministeriale 27 gennaio 2010, n. 9 concernente l'adozione di un modello di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
Apprendistato 2012-2014 Indirizzi per la sperimentazione di percorsi per la qualifica e per il diploma professionale	Pagina 8 di 29

- Legge 14 settembre 2011 n. 148 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;
- D. Lgs. 14/09/2011, n. 167 - Testo Unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della L. 24/12/2007, n. 247;
- Circolare del Ministero del Lavoro n. 29 dell'11/11/2011, avente per oggetto "T.U. apprendistato - Regime transitorio e nuovo regime sanzionatorio";
- Accordo in Conferenza Stato Regioni, Repertorio atti 21/CSR del 19/01/2012 riguardante l'integrazione del repertorio delle Figure professionali di riferimento nazionale di leFP;
- Accordo tra il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e relativo allegato, approvato in Conferenza unificata il 27 luglio 2011;
- Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 167/2011 sottoscritto in data 15/03/2012.

Normativa regionale

- Legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale";
- POR del FSE Ob. 2 "Competitività regionale e occupazione 2007-2013" approvato dalla Commissione Europea con decisione n. CC12007IT052PO011;
- Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2 sulla Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato;
- Documento Unico di Programmazione adottato con D.G.R. n. 19-9238 del 21 luglio 2008 e successive integrazioni D.G.R. del 6 ottobre 2008, n. 10-9736;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 30-7893 del 21/12/2007 avente per oggetto la presa d'atto del documento "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni" per l'attuazione degli interventi previsti nel POR;
- "Manuale per i controlli finanziario, amministrativo e fisico e tecnico delle operazioni" approvato con Determinazione n. 31 del 23/01/2009;
- Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007-2013, versione del 2 novembre 2010, approvato con determinazione dirigenziale n. 9 del 18 gennaio 2011;
- Determinazione n. 627 del 09 novembre 2011 di approvazione delle "Linee Guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso - FSE 2007/2013";

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
Apprendistato 2012-2014 Indirizzi per la sperimentazione di percorsi per la qualifica e per il diploma professionale	Pagina 9 di 29

- Determinazione n. 659 del 15/11/2010 “Approvazione delle linee guida per il recepimento del modello nazionale di certificazione delle competenze acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione”;
- Deliberazione n. 88-1160 del 30/11/2010 con cui la Giunta regionale ha formalmente assunto il quadro delle figure professionali nazionali di riferimento definite nell’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome il 29 aprile 2010;
- Determinazione 172 del 28/03/2011 di approvazione del "Manuale per la certificazione delle competenze e la concessione dei crediti" (all.1);
- “Modelli per l’obbligo di istruzione diritto-dovere e formazione professionale” approvati con Determinazione n. 267 del 3 maggio 2011;
- “Modelli per i percorsi formativi sperimentali per il Diploma professionale di Tecnico” di cui alla Determinazione n. 356 del 15 giugno 2011;
- Deliberazione n. 36-2896 del 14/11/2011 di recepimento dell’Accordo Conferenza Unificata Stato e Regioni del 27/07/2011;
- Determinazione n. 90 del 24/02/2012 - Recepimento dell’accordo in Conferenza Stato-Regioni, repertorio atti 21/CSR del 19/01/2012 riguardante l’integrazione del repertorio delle Figure professionali di riferimento nazionale di IeFP.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
Apprendistato 2012-2014 Indirizzi per la sperimentazione di percorsi per la qualifica e per il diploma professionale	Pagina 10 di 29

Sezione 2 OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI

2.1 Obiettivi

L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di cui all'art. 3 del D.Lgs. 14/09/2011, n. 167 è, in via prioritaria, finalizzato al perseguimento del successo formativo.

In coerenza con quanto avviene nei percorsi per gli studenti in età di obbligo di istruzione e di diritto-dovere di IeFP, l'offerta formativa per questa tipologia di apprendisti è regolata e organizzata in funzione dell'esigenza di assicurare, ai giovani che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età, l'acquisizione di competenze di base, trasversali e professionali rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (di seguito LEP), tenuto conto delle specifiche esigenze delle imprese.

Nell'ambito della sperimentazione si intende affrontare e superare le criticità rilevate nell'applicazione della previgente normativa, sia per quanto riguarda gli aspetti occupazionali che per quanto riguarda gli aspetti formativi, tenuto conto delle necessarie tutele connesse all'inserimento lavorativo di minori.

A tal fine, sono stati individuati gli *obiettivi* di seguito indicati affinché gli aspetti formativi del contratto di apprendistato possano essere considerati fattore di interesse sia per le imprese, sia per i giovani:

- maggior interazione tra impresa e istituzione formativa;
- valorizzazione dell'impresa quale soggetto formativo;
- qualificazione e caratterizzazione del sistema dell'offerta formativa;
- valorizzazione del ruolo delle Parti sociali, anche mediante l'intervento degli organismi bilaterali.

2.2 Principi generali

La disciplina di cui al presente provvedimento tiene conto dei seguenti *principi generali*, volti a:

1. garantire all'apprendista il diritto ad una adeguata preparazione per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze previste per la qualifica e per il diploma professionale, connotando l'apprendistato ex art. 3 del D.Lgs. 14/09/2011, n. 167 come canale equivalente ai percorsi per il conseguimento della qualifica o del diploma di IeFP;
2. prevedere modelli didattico-organizzativi che favoriscano l'integrazione dell'esperienza sul lavoro con l'attività di formazione a carico dell'agenzia formativa, finalizzati all'acquisizione di conoscenze/competenze non facilmente reperibili in ambito lavorativo;
3. valorizzare, riconoscere e certificare gli apprendimenti non formali derivanti dall'esperienza di lavoro in contesti produttivi;

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
Apprendistato 2012-2014 Indirizzi per la sperimentazione di percorsi per la qualifica e per il diploma professionale	Pagina 11 di 29

- prevedere percorsi formativi personalizzati, correlando quanto previsto dagli standard formativi e professionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi formativi, con il percorso di sviluppo personale e professionale descritto nel Piano formativo individuale dell'apprendista (di seguito PFI);
- prevedere azioni di sostegno al successo formativo degli apprendisti al fine di favorirne la permanenza, all'interno del percorso, nelle fasi di alternanza lavoro-formazione.

2.3 Integrazione dei principi orizzontali previsti dai Regolamenti comunitari

Sviluppo sostenibile

Nel 2006, la Nuova Strategia dell'UE in materia di Sviluppo sostenibile conferma e rafforza i concetti già espressi in precedenti documenti, ed in particolare, ribadisce la trasversalità dello sviluppo sostenibile quale obiettivo dell'Unione Europea.

Rispetto ai temi legati al Fondo Sociale Europeo, il documento sottolinea il ruolo dell'informazione e dell'educazione delle cittadine e dei cittadini, invitando a "Informare i cittadini in merito alla loro influenza sull'ambiente ed ai vari modi in cui possono operare delle scelte più sostenibili". In particolare, l'istruzione e la formazione professionale rappresentano una condizione fondamentale per promuovere cambiamenti sotto il profilo comportamentale e dotare tutte le persone delle competenze necessarie per conseguire uno sviluppo sostenibile. Il successo nell'invertire le tendenze non sostenibili dipenderà, in ampia misura, dalla qualità dell'educazione allo sviluppo sostenibile a tutti i livelli di istruzione e formazione.

Pari opportunità

In coerenza con le indicazioni strategiche dell'UE, la Regione Piemonte ritiene prioritarie le politiche di pari opportunità e, come già in passato, intende dedicare il FSE al contrasto delle discriminazioni di genere e a perseguire l'obiettivo di una società fondata su valori di equità, non discriminazione e responsabilità sociale degli attori pubblici e privati.

Fatto salvo il principio di mainstreaming, la Regione Piemonte intende dare continuità ad iniziative specifiche che assicurino la promozione di pari opportunità di genere e, più in generale, di accesso al lavoro in relazione alle diverse policy di intervento definite dal Regolamento (CE) n. 1081/2006.

Si considera al riguardo ineludibile, nell'ambito delle politiche educative, perseguire:

- una perequazione tra i generi nella scelta di percorsi che preludono percorsi professionali caratterizzati al maschile o al femminile, con particolare attenzione sia al linguaggio di genere che all'orientamento professionale;
- la valorizzazione di figure esperte di parità che operino a supporto delle politiche di conciliazione, in relazione alle politiche formative, e fungano da referenti in grado di supportare il pieno recepimento del principio di mainstreaming.

Le pari opportunità di genere e le pari opportunità in senso ampio, unitamente all'educazione allo sviluppo sostenibile costituiscono elementi di trasversalità, pertanto le proposte progettuali devono evidenziare l'integrazione delle tematiche ad esse connesse.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
Apprendistato 2012-2014 Indirizzi per la sperimentazione di percorsi per la qualifica e per il diploma professionale	Pagina 12 di 29

Sezione 3 SOGGETTI COINVOLTI

3.1 Destinatari

In coerenza con i principi generali già citati, nell'ottica di contenere e contrastare la dispersione scolastica e offrire nuove opportunità di impiego ai giovani piemontesi, la sperimentazione è rivolta a soggetti che abbiano compiuto 15 anni, e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

Per accedere ai percorsi di **qualifica professionale** è necessario:

- essere in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado;
- aver frequentato, per almeno otto anni, i percorsi del primo ciclo di istruzione senza aver conseguito il titolo di studio conclusivo²;
- frequentare percorsi del secondo ciclo di Istruzione o di Istruzione e formazione professionale;
- aver frequentato percorsi del secondo ciclo di Istruzione o di Istruzione e formazione professionale.

Per l'acquisizione del **diploma professionale** è necessario essere in possesso della qualifica professionale.

3.2 Soggetti attuatori

Le attività formative previste dal presente provvedimento sono realizzate dai soggetti di seguito indicati:

- 1) Agenzie formative di cui alle lettere a, b, c, dell'art. 11 della L.R. n. 63/95, inclusa Città Studi S.p.A.;
- 2) Associazione temporanea di scopo (ATS) o Accordo scritto di partecipazione³ tra Agenzie formative di cui alle lettere a, b, c, dell'art. 11 della L.R. n. 63/95 e Istituzioni scolastiche secondarie statali e non statali (paritarie ai sensi della L. 10 marzo 2000, n. 62 o con riconoscimento legale ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994) o Universitarie;
- 3) Associazione temporanea di scopo (ATS) o accordo scritto di partecipazione tra soggetti di cui alle lettere a, b, c, dell'art. 11 della L.R. n. 63/95. L'ATS potrà anche comprendere la fattispecie di consorzio di imprese di cui alla lettera d), del medesimo articolo di legge, nella misura massima di un consorzio per ATS.

²Tali soggetti dovranno conseguire il titolo di studio della scuola secondaria di primo grado nel corso del primo anno di apprendistato sul modello dei progetti "Laboratori scuola formazione"/CTP educazione degli adulti.

³Ai sensi di quanto previsto dal Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
Apprendistato 2012-2014 Indirizzi per la sperimentazione di percorsi per la qualifica e per il diploma professionale	Pagina 13 di 29

Le agenzie formative, singole o associate, devono essere accreditate ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali per il diritto-dovere di istruzione e formazione (Macrotipologia A). Le agenzie formative che avviano in formazione apprendisti diversamente abili devono essere accreditate anche per la tipologia h.

Le agenzie formative sono responsabili dell'intero percorso formativo dell'apprendista realizzato sia presso le medesime, sia presso le imprese in collaborazione con le agenzie.

In esito alla sperimentazione saranno individuate modalità di coordinamento dell'offerta formativa tra il sistema della formazione professionale regionale e le istituzioni scolastiche che, in osservanza delle rispettive autonomie, favoriscano maggiore efficienza ed efficacia dell'offerta formativa.

Tenuto conto del carattere sperimentale dell'iniziativa, la Regione Piemonte si riserva la facoltà di procedere alla selezione di uno o più soggetti attuatori in grado di garantire un'offerta formativa a copertura dei fabbisogni settoriali e/o territoriali nel rispetto dei principi generali di cui al presente provvedimento. Quanto sopra ai fini della semplificazione delle procedure di selezione.

Le modalità di selezione dei soggetti attuatori sono definite da uno o più Bandi.

3.3 Imprese

Le imprese che assumono giovani con contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 14/09/2011, n. 167, collaborano con le agenzie formative per l'individuazione delle modalità di realizzazione della formazione e, in coerenza con quanto stabilito dalla contrattazione collettiva di riferimento definiscono, con l'apprendista, gli aspetti di inquadramento contrattuale.

Il raccordo tra l'impresa e l'agenzia formativa è garantito da concrete forme di interazione con il *tutore aziendale* che deve essere in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni. Dette competenze possono essere acquisite anche mediante l'utilizzo della modalità di formazione in *auto-apprendimento* disponibile sul sistema informativo regionale.

Il *PFI generale* e di *dettaglio* dell'apprendista viene redatto secondo le modalità e con gli strumenti già previsti dalla normativa regionale.

L'attività di formazione, interna e esterna all'impresa, si realizza nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui ai paragrafi successivi. L'impresa, sulla base del programma formativo (PFI di dettaglio) concordato con l'agenzia, favorisce la realizzazione del programma medesimo per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

La certificazione della qualifica e del diploma professionale, rilasciata dalla Regione Piemonte in conformità con le disposizioni nazionali riporta, in calce, la denominazione dell'agenzia di formazione titolare del percorso formativo, la denominazione dell'impresa presso la quale l'apprendista ha realizzato la formazione e il nome del tutore aziendale.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
Apprendistato 2012-2014 Indirizzi per la sperimentazione di percorsi per la qualifica e per il diploma professionale	Pagina 14 di 29

Sezione 4 L'OFFERTA FORMATIVA

In coerenza con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di affidamento di attività formative, la definizione del sistema di offerta formativa pubblica per i giovani assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 14/09/2011, n. 167 è oggetto di procedure ad evidenza pubblica, descritte nel documento "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni (ex Regolamento (CE) 1083/06 art. 65)" approvato dal Comitato di Sorveglianza del 13 dicembre 2007, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, riconoscimento reciproco, proporzionalità, pubblicità, economicità, efficacia, tempestività e correttezza, incluse, nel caso di ricorso a gara, le procedure pubbliche di affidamento di servizi di cui al D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 s.m.i..

L'offerta formativa pubblica per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 167/2011 viene predisposta, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 e s.m.i., mediante la pubblicazione di uno o più Bandi per la presentazione, da parte dei soggetti attuatori (Sezione 3.2) di:

1. **azioni di sistema**, finalizzate:
 - ✓ alla promozione e diffusione del contratto di apprendistato a livello territoriale e settoriale;
 - ✓ alla facilitazione dell'avvio della sperimentazione;
 - ✓ alla modellizzazione del raccordo tra imprese e agenzie formative;
 - ✓ alla cantierabilità dei progetti formativi;
2. **macro-progetti formativi**, in grado di assicurare ampia copertura territoriale/settoriale, contenenti la descrizione:
 - ✓ degli strumenti e delle metodologie didattiche proposte;
 - ✓ delle modalità e degli strumenti previsti per assicurare l'interazione tra l'impresa/tutore aziendale e l'agenzia formativa;
 - ✓ del grado e della qualità d'innovazione metodologica.

I Bandi definiscono, nello specifico, tempi, modalità di presentazione e caratteristiche dei progetti di cui ai punti 1 e 2 sopra richiamati.

I progetti presentati dagli operatori in possesso dei requisiti di ammissibilità, ancorché non direttamente oggetto di finanziamento, sono sottoposti a valutazione di merito nel rispetto delle procedure e dei criteri di selezione richiamati nella DGR n. 30-7893 del 21/12/2007.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
Apprendistato 2012-2014 Indirizzi per la sperimentazione di percorsi per la qualifica e per il diploma professionale	Pagina 15 di 29

Ai fini del presente atto, per la valutazione dei progetti vengono adottate le “classi” ed i relativi “oggetti di valutazione” di seguito indicati:

Classe A): Soggetto proponente.

Oggetto di valutazione: Correttezza ed efficienza nella realizzazione di azioni precedentemente finanziate⁴ coerenti con le attività formative previste dal presente provvedimento, disponibilità di sedi, strumentazioni e attrezzature adeguate.

Classe B): Caratteristiche della proposta progettuale.

Oggetto di valutazione: Congruenza qualitativa tra gli elementi costituenti la proposta e le metodologie innovative.

Le successive Classi C-D-E, richiamate nella citata DGR n. 30-7893 del 21/12/2007, non vengono adottate per le seguenti motivazioni:

Classe C): Rispondenza alle priorità definite nell’atto di indirizzo.

La classe non è resa operativa in quanto, nel presente atto, non sono individuate specifiche priorità.

Classe D): Sostenibilità.

La classe non è resa operativa in quanto l’entità dell’attività svolta presso ciascuna sede dipende dalla potenziale domanda di formazione e dunque non risulta preventivamente quantificabile.

Classe E): Offerta economica.

La classe non è resa operativa in quanto i preventivi di spesa sono determinati sulla base di parametri predefiniti dall’Autorità di gestione.

In esito alla fase di valutazione dei progetti possono essere definite una o più graduatorie delle attività ammissibili al finanziamento.

Ogni macro-progetto formativo approvato costituisce il quadro entro il quale si realizzano i singoli interventi formativi che possono essere individuali e per piccoli o grandi gruppi.

Le modalità di realizzazione delle attività possono essere oggetto di verifica da parte dei competenti uffici regionali.

⁴ Ove disponibili.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
Apprendistato 2012-2014 Indirizzi per la sperimentazione di percorsi per la qualifica e per il diploma professionale	Pagina 16 di 29

Sezione 5

ARTICOLAZIONE E DURATA DEI PERCORSI FORMATIVI

La realizzazione dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, assunto in data 15 marzo 2012 che, a sua volta, fa esplicito riferimento alle disposizioni richiamate alla Sezione 1 del presente documento.

5.1 Qualifica professionale

I percorsi formativi in apprendistato per la qualifica professionale sono rivolti:

- a giovani in obbligo formativo, in età compresa tra 15 e 18 anni;
- a giovani con più di 18 anni senza qualifica in possesso della licenza di scuola media secondaria di primo grado.

Detti percorsi si articolano nelle tipologie rispettivamente indicate ai successivi § 5.1.1 e 5.1.2.

5.1.1 Tipologie di percorsi per giovani in obbligo formativo (15-18 anni)

1. **percorsi triennali:** rivolti a giovani in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado⁵, che non hanno frequentato istituti di scuola secondaria di II grado o percorsi di IeFP e che sono privi di esperienza lavorativa. **Assenza di crediti in ingresso.**
2. **percorsi biennali:** rivolti a giovani in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado, che hanno frequentato almeno un anno di scuola secondaria di II grado o percorsi di IeFP e/o con esperienza lavorativa. **Presenza di crediti in ingresso.**
3. **percorsi annuali:** rivolti a giovani in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado, che hanno frequentato almeno due anni di scuola secondaria di II grado o percorsi di IeFP e/o con esperienza lavorativa. **Presenza di crediti in ingresso.**

Di seguito si riporta, per ogni tipologia di percorso, la durata annuale dell'attività di formazione definita in coerenza con i "Modelli per l'obbligo di istruzione diritto-dovere e formazione professionale",⁶ indicativamente ripartita tra formazione realizzata presso l'agenzia formativa e/o presso l'impresa.

⁵ I giovani privi di diploma di scuola secondaria di primo grado devono essere iscritti al *Centro Territoriale per l'Educazione degli adulti (CTP)* e devono superare l'esame, prima del conseguimento della qualifica, secondo le modalità previste dai CTP e dai progetti "Laboratori scuola e formazione".

⁶ Determinazione n. 267 del 3 maggio 2011.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
Apprendistato 2012-2014 Indirizzi per la sperimentazione di percorsi per la qualifica e per il diploma professionale	Pagina 17 di 29

Tabella 1

Qualifica professionale
DURATA DELLA FORMAZIONE PER OGNI ANNUALITÀ
(*giovani in obbligo formativo 15-18 anni*)

Tipologie di percorsi	Formazione strutturata presso l'agenzia formativa (ore per ogni annualità)	Formazione strutturata presso l'impresa (ore per ogni annualità)	Formazione non strutturata presso l'impresa (ore per ogni annualità)
1. percorso triennale (<i>assenza di crediti in ingresso</i>)	320	180	490
2. percorso biennale (<i>presenza di crediti in ingresso</i>)	320	180	490
3. percorso annuale (<i>presenza di crediti in ingresso</i>)	320	180	490

La **formazione strutturata**⁷ svolta presso l'agenzia formativa e presso l'impresa, nel primo biennio del percorso triennale e nel primo anno del percorso biennale, è finalizzata all'acquisizione di:

- competenze di base⁸, contestualizzate rispetto all'area di riferimento della qualifica;
- competenze professionali comuni (*sicurezza e igiene, qualità e informatica*);
- competenze trasversali;
- competenze professionali specifiche.

Le competenze professionali specifiche vengono anche acquisite mediante *ulteriore formazione aziendale* (formazione non strutturata presso l'impresa). Ai fini della tracciabilità del percorso formativo co-progettato dall'agenzia e dall'impresa, questa attività è descritta nel PFI di dettaglio ed è parte integrante dell'intero percorso formativo finalizzato al conseguimento della qualifica professionale.

⁷ Come previsto dall'Accordo assunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 15/03/2012 ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 167/2011 (*Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale*).

⁸ Competenza linguistica, matematica scientifico-tecnologica, storico-socio-economica, così come sono state declinate a livello nazionale per i percorsi IeFP⁸ - in obbligo d'istruzione.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
Apprendistato 2012-2014 Indirizzi per la sperimentazione di percorsi per la qualifica e per il diploma professionale	Pagina 18 di 29

5.1.2 Tipologie di percorsi per giovani con più di 18 anni - senza qualifica e in possesso della licenza di scuola media secondaria di primo grado

I giovani ultradiciottenni privi di qualifica sono prosciolti dall'obbligo d'istruzione.

Per questi giovani sono previste le seguenti tipologie di percorsi:

1. **percorsi triennali**: rivolti a giovani in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado⁹, che non hanno frequentato istituti di scuola secondaria di II grado o percorsi di IeFP e che sono privi di esperienza lavorativa. **Assenza di crediti in ingresso.**
2. **percorsi biennali**: rivolti a giovani in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado, che hanno frequentato almeno un anno di scuola secondaria di II grado o percorsi di IeFP e/o con esperienza lavorativa. **Presenza di crediti in ingresso.**
3. **percorsi annuali**: rivolti a giovani in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado, che hanno frequentato almeno due anni di scuola secondaria di II grado o percorsi di IeFP e/o con esperienza lavorativa. **Presenza di crediti in ingresso.**

Di seguito si riporta, per ogni tipologia di percorso, la durata annuale dell'attività di formazione indicativamente ripartita tra formazione realizzata presso l'agenzia formativa e/o presso l'impresa.

Tabella 2
Qualifica professionale
DURATA DELLA FORMAZIONE PER OGNI ANNUALITÀ
(giovani con più di 18 anni)

Tipologie di percorsi	Formazione strutturata presso l'agenzia formativa (ore per ogni annualità)	Formazione strutturata presso l'impresa (ore per ogni annualità)	Formazione non strutturata presso l'impresa (ore per ogni annualità)
1. percorso triennale (assenza di crediti in ingresso)	140	260	390
2. percorso biennale (presenza di crediti in ingresso)	140	260	390
3. percorso annuale (presenza di crediti in ingresso)	140	260	390

⁹ I giovani privi di diploma di scuola secondaria di primo grado devono essere iscritti al *Centro Territoriale per l'Educazione degli adulti (CTP)* e devono superare l'esame, prima del conseguimento della qualifica, secondo le modalità previste dai CTP e dai progetti "Laboratori scuola e formazione".

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
Apprendistato 2012-2014 Indirizzi per la sperimentazione di percorsi per la qualifica e per il diploma professionale	Pagina 19 di 29

La **formazione strutturata** svolta presso l'agenzia e presso l'impresa è finalizzata all'acquisizione di:

- competenze di base (*competenza linguistica, matematica scientifico-tecnologica, storico-socio-economica*);
- competenze professionali comuni (*sicurezza e igiene, qualità e informatica*);
- competenze trasversali;
- competenze professionali specifiche.

Le competenze di base previste per questi giovani sono quelle individuate per il terzo anno¹⁰ (post-obbligo d'istruzione) che vengono maggiormente contestualizzate nell'ambito delle competenze professionali.

Le competenze professionali specifiche vengono anche acquisite mediante *ulteriore formazione aziendale* (formazione non strutturata presso l'impresa). Ai fini della tracciabilità del percorso formativo co-progettato dall'agenzia e dall'impresa, questa attività è descritta nel PFI di dettaglio ed è parte integrante dell'intero percorso formativo finalizzato al conseguimento della qualifica professionale.

5.1.3 Crediti in ingresso nel percorso di qualifica

Il riferimento per il riconoscimento dei *crediti in ingresso* previsti nei percorsi biennali e annuali per la qualifica è il Sistema di Certificazione Regionale¹¹ "Manuale per la certificazione delle competenze e concessione dei crediti" che, all'art. 5, definisce modalità e procedure per il riconoscimento dei crediti in ingresso.

La *presenza o l'assenza* di detti crediti determina la durata del percorso formativo per la qualifica.

5.2 Diploma professionale

Il percorso formativo in apprendistato per il diploma professionale è da intendersi come il proseguimento al IV anno dei percorsi triennali di qualifica.

Detto percorso, di durata annuale, è riservato a giovani in possesso di una qualifica professionale appartenente alla stessa area professionale¹², conseguita sia nel sistema dell'IeFP sia presso Istituti Professionali di Stato.

¹⁰ Ai sensi dell'Accordo in Conferenza Unificata Stato-Regioni del 27/07/2011, recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 36-2896 del 14/11/2011.

¹¹ Determinazione n. 172 del 28/03/2011 di approvazione del "Manuale per la certificazione delle competenze e la concessione dei crediti" (all.1).

¹² Cfr. Sezione 6 - Tabella 4 "Elenco delle qualifiche del Repertorio Nazionale e rispettivi profili regionali".

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
Apprendistato 2012-2014 Indirizzi per la sperimentazione di percorsi per la qualifica e per il diploma professionale	Pagina 20 di 29

Di seguito si riporta la durata annuale dell'attività di formazione, definita in coerenza con i "Modelli per i percorsi formativi sperimentali per il Diploma professionale di Tecnico"¹³, indicativamente ripartita tra formazione realizzata presso l'agenzia formativa e/o presso l'impresa.

Tabella 3
Diploma professionale
DURATA DELLA FORMAZIONE

Tipologia di percorso	Formazione strutturata presso l'agenzia formativa (ore)	Formazione strutturata presso l'impresa (ore)	Formazione non strutturata presso l'impresa (ore)
percorso annuale (proseguimento al IV anno dei percorsi triennali di qualifica)	250	230	470

La **formazione strutturata** svolta presso l'agenzia e presso l'impresa è finalizzata all'acquisizione di:

- competenze di base¹⁴; (*competenza linguistica, matematica scientifico-tecnologica, storico-socio-economica*);
- competenze professionali comuni (*sicurezza e igiene, qualità e informatica*);
- competenze trasversali;
- competenze professionali specifiche.

Le competenze professionali specifiche vengono anche acquisite mediante *ulteriore formazione aziendale* (formazione non strutturata presso l'impresa). Ai fini della tracciabilità del percorso formativo co-progettato dall'agenzia e dall'impresa, questa attività è descritta nel PFI di dettaglio ed è parte integrante dell'intero percorso formativo finalizzato al conseguimento del diploma professionale.

¹³ Determinazione n. 356 del 15 giugno 2011.

¹⁴ Così come sono state declinate a livello nazionale per il diploma professionale.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
Apprendistato 2012-2014 Indirizzi per la sperimentazione di percorsi per la qualifica e per il diploma professionale	Pagina 21 di 29

5.3 Formazione successiva all'acquisizione della qualifica e del diploma professionale

Nel caso in cui la qualifica o il diploma professionale vengano conseguiti prima della scadenza del rapporto di lavoro, per il restante periodo contrattuale l'attività di formazione a carattere professionalizzante è definita, tra l'impresa e l'apprendista, in coerenza a quanto previsto dal PFI. La durata e le modalità di erogazione dell'attività formativa trovano riferimento negli Accordi interconfederali o nei Contratti collettivi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 167/2011.

Questa attività non comporta oneri a carico della pubblica amministrazione.

5.4 Verifica degli apprendimenti

L'operatore di formazione, d'intesa con il tutore aziendale, definisce le modalità di verifica del livello di apprendimento degli apprendisti.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
Apprendistato 2012-2014 Indirizzi per la sperimentazione di percorsi per la qualifica e per il diploma professionale	Pagina 22 di 29

Sezione 6

I PROFILI FORMATIVI PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE

La regolamentazione dei profili formativi per il diritto-dovere di istruzione e formazione è stata definita mediante l'adozione del quadro delle figure nazionali di qualifica triennale e di diploma professionale, nell'ambito dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province autonome il 27 luglio 2011.

Le 22¹⁵ **figure** nazionali di qualifica triennale (c.d. figure a banda larga¹⁶) sono relative ad aree professionali articolabili in specifici profili regionali, sulla base dei fabbisogni del territorio.

Ogni figura è un insieme organico di:

- ✓ **competenze professionali**, declinate in rapporto ai processi di lavoro e alle connesse attività che caratterizzano il contenuto professionale della figura stessa;
- ✓ **competenze professionali trasversali**, comuni alle diverse figure e riferite agli ambiti della qualità, della sicurezza, della tutela della salute e dell'ambiente;
- ✓ **competenze di base**, comuni a tutte le figure, in ambito matematico, linguistico, scientifico, tecnologico, storico, sociale ed economico.

Le figure nazionali, con riferimento alle competenze professionali specifiche, possono declinarsi in **indirizzi**, ovvero in specifici orientamenti formativi volti ad una più puntuale caratterizzazione della figura rispetto al prodotto/servizio/ambito/lavorazione.

Figure ed indirizzi possono ulteriormente declinarsi, a livello regionale, in **profili**.

I profili rappresentano una declinazione dello standard formativo nazionale rispetto a specificità territoriali del mercato del lavoro.

Le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale possono essere effettuate con riferimento agli elenchi di cui alle successive Tabelle 4 e 5.

¹⁵ Determinazione n. 90 del 24/02/2012 - "Recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni, repertorio atti 21/CSR del 19/01/2012, riguardante l'integrazione del Repertorio delle Figure professionali di riferimento nazionale di IeFP.

¹⁶ Cioè in grado di rappresentare standard formativi validi e spendibili in molteplici contesti professionali, corrispondenti ad un insieme compiuto e riconoscibile di competenze.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
Apprendistato 2012-2014 Indirizzi per la sperimentazione di percorsi per la qualifica e per il diploma professionale	Pagina 23 di 29

Tabella 4

Elenco delle qualifiche del Repertorio nazionale e rispettivi profili regionali

1. OPERATORE DELL' ABBIGLIAMENTO	(qualifica nazionale)
• operatore dell'abbigliamento - confezioni artigianali	(profilo regionale)
• operatore dell'abbigliamento - confezioni industriali	(profilo regionale)
2. OPERATORE EDILE	(qualifica nazionale)
3. OPERATORE ELETTRICO	(qualifica nazionale)
4. OPERATORE ELETTRONICO	(qualifica nazionale)
5. OPERATORE GRAFICO	(qualifica nazionale)
• operatore grafico - multimedia	(indirizzo nazionale)
• operatore grafico - stampa e allestimento	(indirizzo nazionale)
6. OPERATORE DI IMPIANTI	(qualifica nazionale)
7. OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE	(qualifica nazionale)
• operatore delle lavorazioni artistiche	(profilo regionale)
8. OPERATORE DEL LEGNO	(qualifica nazionale)
9. OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	(qualifica nazionale)
• operatore alla riparazione dei veicoli a motore /riparazione parti e sistemi meccanici/ elettromeccanici del veicolo a motore	(indirizzo nazionale)
• operatore alla riparazione dei veicoli a motore / riparazioni di carrozzeria	(indirizzo nazionale)
10. OPERATORE MECCANICO	(qualifica nazionale)
• operatore meccanico - costruzioni su mu	(profilo regionale)
• operatore meccanico - montaggio e manutenzione	(profilo regionale)
• operatore meccanico - saldocarpenzeria	(profilo regionale)
11. OPERATORE DEL BENESSERE	(qualifica nazionale)
• operatore del benessere - acconciatura	(indirizzo nazionale)
• operatore del benessere - estetica	(indirizzo nazionale)
12. OPERATORE DELLA RISTORAZIONE	(qualifica nazionale)
• operatore della ristorazione - preparazione pasti	(indirizzo nazionale)
• operatore della ristorazione - servizi di sala e bar	(indirizzo nazionale)
13. OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA	(qualifica nazionale)
• operatore ai servizi di promozione ed accoglienza - servizi del turismo	(indirizzo nazionale)
• operatore ai servizi di promozione ed accoglienza - strutture ricettive	(indirizzo nazionale)
14. OPERATORE AMMINISTRATIVO - SEGRETARIALE	(qualifica nazionale)
15. OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA	(qualifica nazionale)
16. OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE	(qualifica nazionale)
• operatore della trasformazione agroalimentare - conservazione e trasformazione	(profilo regionale)
• operatore della trasformazione agroalimentare - panificazione e pasticceria	(profilo regionale)
17. OPERATORE AGRICOLO	(qualifica nazionale)
• operatore agricolo - allevamento animali domestici	(indirizzo nazionale)
• operatore agricolo - coltivazioni arboree, erbacee ed ortofloricole	(indirizzo nazionale)
• operatore agricolo - silvicoltura e salvaguardia dell'ambiente	(indirizzo nazionale)

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
Apprendistato 2012-2014 Indirizzi per la sperimentazione di percorsi per la qualifica e per il diploma professionale	Pagina 24 di 29

Tabella 5
Elenco dei diplomi professionali di tecnico del Repertorio nazionale

In tabella sono indicati i diplomi professionali di tecnico (sperimentali) del Repertorio nazionale, per i quali è disponibile l'offerta formativa in Piemonte.

Tecnico riparatore di veicoli a motore
Tecnico dell'acconciatura
Tecnico dei trattamenti estetici
Tecnico di cucina
Tecnico dei servizi di sala e bar
Tecnico delle lavorazioni artistiche
Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati
Tecnico commerciale delle vendite
Tecnico di impianti termici
Tecnico elettrico
Tecnico per l'automazione industriale
Tecnico elettronico

Gli elenchi di cui alle Tabelle 4 e 5 possono essere oggetto di integrazioni/aggiornamenti da parte degli uffici competenti.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
Apprendistato 2012-2014 Indirizzi per la sperimentazione di percorsi per la qualifica e per il diploma professionale	Pagina 25 di 29

Sezione 7 L'ATTIVITA' FORMATIVA ESTERNA E INTERNA ALL'IMPRESA

I percorsi formativi per la qualifica e per il diploma professionale in apprendistato sono definiti mediante formule organizzative flessibili e personalizzate. Il percorso formativo si compone dell'attività svolta presso l'agenzia e presso l'impresa, in forma strutturata, nonché di quella realizzata in impresa in forma non strutturata - "*ulteriore formazione aziendale*".

L'agenzia formativa è responsabile dell'intero percorso formativo.

La formazione svolta in impresa riguarda, di norma, l'acquisizione in tutto o in parte, di competenze professionali specifiche mentre la formazione svolta presso l'agenzia formativa, raccordata con la formazione interna all'impresa, deve essere prioritariamente dedicata all'acquisizione delle competenze di base e delle competenze *professionali comuni*.

Il percorso formativo si sviluppa nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La sua organizzazione e realizzazione, esterna e interna all'impresa, deve quindi tenere conto delle specifiche esigenze produttive delle imprese.

Il percorso formativo per la qualifica e per il diploma professionale richiede un importante impegno dell'apprendista, sia fuori dal contesto produttivo, sia presso le strutture esterne all'impresa. La componente formativa realizzata presso l'impresa, con adeguati strumenti e metodologie, è coordinata e gestita dal tutore aziendale, sia nelle funzioni di formatore, sia nelle funzioni di raccordo con l'agenzia formativa anche in considerazione della tipologia di utenza e degli obiettivi formativi previsti.

Sezione 8 STRUMENTI A SUPPORTO DELLA SPERIMENTAZIONE

L'insieme delle attività formative svolte presso l'agenzia formativa e presso l'impresa, e il buon esito delle medesime, consentono ai giovani apprendisti di acquisire la qualifica o il diploma professionale, e all'impresa di beneficiare di giovani professionalmente qualificati.

In questo contesto appare opportuno intervenire mediante l'adozione di misure volte a favorire una maggiore attrattività di questa tipologia contrattuale¹⁷ al fine di incidere positivamente sulla qualificazione occupazionale di giovani altrimenti a rischio di esclusione sociale.

Al riguardo, le Parti sociali piemontesi mediante apposite intese, eventualmente cedevoli¹⁸ rispetto alla contrattazione collettiva di settore, ai CCNL di riferimento o ad appositi accordi interconfederali assunti a livello nazionale, possono definire, ai sensi del presente provvedimento, misure normative e modalità di modulazione della disciplina salariale per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.

¹⁷Misure di incentivo all'uso del contratto di apprendistato sono gestite da Italia Lavoro.

¹⁸ Circolare n. 29 del 11/11/2011. "D. Lgs. n.167/2011 - T.U. apprendistato - Regime transitorio e nuovo regime sanzionatorio".

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
Apprendistato 2012-2014 Indirizzi per la sperimentazione di percorsi per la qualifica e per il diploma professionale	Pagina 26 di 29

In caso di modulazione della disciplina salariale connessa all'obbligazione formativa prevista da questa tipologia contrattuale la Regione Piemonte, a supporto del successo formativo, riconosce ad ogni apprendista un *incentivo alla partecipazione* di 1.500,00 euro per ciascuna annualità formativa prevista per l'acquisizione della qualifica e del diploma professionale. Detto incentivo viene corrisposto per partecipazioni superiori ai $\frac{3}{4}$ dell'attività di *formazione strutturata* prevista nel Piano formativo individuale.

Le modalità di definizione, gestione ed erogazione di detto incentivo sono regolate dal Bando regionale.

Sezione 9 DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Per la realizzazione della sperimentazione di cui al presente provvedimento è prevista, per il periodo 2012-2014, una disponibilità finanziaria di € 5.500.000,00 (POR-FSE 2007-2013, Ob. 2).

Specifiche della fonte di finanziamento POR-FSE 2007-2013, Ob. 2

Asse	I - Adattabilità;
Obiettivo specifico	a) Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l'adattabilità dei lavoratori;
Attività	1. Formazione per la qualificazione sul lavoro (apprendistato professionalizzante) e per il conseguimento di una qualifica, di un diploma o di un titolo di formazione superiore da parte degli apprendisti;
Categoria di spesa	62

Il finanziamento dei progetti avviene nel limite delle risorse sopra indicate secondo criteri che garantiscano l'efficacia della sperimentazione.

La Regione Piemonte, nel caso in cui si rendano disponibili risorse derivanti da risparmi su altre azioni, ovvero quote aggiuntive di provenienza nazionale, regionale o da eventuali altre fonti, mediante appositi atti e nel rispetto dei limiti previsti dai documenti di programmazione comunitari, ha facoltà di integrare le risorse sopra indicate.

Indipendentemente dalla fonte di finanziamento si applicano le disposizioni relative al POR-FSE 2007-2013.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
Apprendistato 2012-2014 Indirizzi per la sperimentazione di percorsi per la qualifica e per il diploma professionale	Pagina 27 di 29

9.1 Durata del periodo di programmazione

Tenuto conto del carattere sperimentale degli interventi di cui al presente provvedimento, si ritiene di avviare, nel periodo 2012–2014, una prima fase di programmazione che prevede il finanziamento di percorsi annuali, biennali e triennali nel rispetto della programmazione comunitaria.

Ulteriori fasi di programmazione saranno disciplinate con appositi atti da assumere anche sulla base dei risultati della sperimentazione.

9.2 Servizi formativi oggetto di finanziamento

Nell'ambito del presente provvedimento è previsto il finanziamento di progetti presentati dalle agenzie formative, anche a carattere individuale, al fine di assicurare la massima efficacia del percorso formativo complessivamente considerato.

E' altresì finanziabile "l'incentivo alla partecipazione" di cui alla Sezione 8 del presente provvedimento.

9.3 Azioni di sistema

Ai fini dell'esposizione dei costi relativi alle attività oggetto delle azioni di sistema si fa riferimento a quanto previsto nel documento "Linee guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso - FSE 2007/2013" approvato con Determinazione n. 627 del 09 novembre 2011.

9.4 Unità di Costo Standard (UCS)

Tenuto conto dei principi di semplificazione alla base dell'azione regionale in materia di formazione professionale, gli interventi di cui al presente provvedimento sono gestiti mediante l'utilizzo di Unità di Costo Standard ai sensi all'art. 11.3 (b) (i) (ii) del Regolamento (CE) 1081/2006 come modificato dal Regolamento (CE) 396/2009.

9.5 Operazione

Ai sensi dell'art. 2 c. 3 del Regolamento (CE) 1083/2006 "l'operazione è un progetto o un gruppo di progetti selezionato dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti dal Comitato di Sorveglianza, ed attuato da uno o più beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell'asse prioritario a cui si riferisce".

Ferma restando la definizione comunitaria, ai fini del presente provvedimento per operazione si intende un insieme di attività la cui realizzazione è attribuita al medesimo operatore.

Qualora in corso d'opera si rendessero disponibili risorse finanziarie provenienti da fonti diverse dal POR-FSE, per l'individuazione dell'operazione si terrà conto, oltre che dell'operatore, anche della fonte di finanziamento.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
Apprendistato 2012-2014 Indirizzi per la sperimentazione di percorsi per la qualifica e per il diploma professionale	Pagina 28 di 29

Sezione 10 CONTROLLI E MONITORAGGIO

10.1 Controlli

I controlli delle operazioni finanziate nell'ambito del presente provvedimento vengono effettuati sulla base di quanto previsto nel documento "Manuale per i controlli finanziario, amministrativo e fisico e tecnico delle operazioni" approvato con Determinazione n. 31 del 23/01/2009.

10.2 Monitoraggio

Considerato il carattere sperimentale delle attività, la Regione Piemonte si impegna a monitorare l'efficacia delle azioni finanziate.

La Regione Piemonte si riserva altresì di richiedere, ai soggetti attuatori, ulteriori informazioni rispetto ai dati presentati in sede di domanda di rimborso finalizzate al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi.

La Regione Piemonte, sentite le Parti sociali, in base agli esiti del monitoraggio può individuare variazioni alle modalità di realizzazione della sperimentazione.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
Apprendistato 2012-2014 Indirizzi per la sperimentazione di percorsi per la qualifica e per il diploma professionale	Pagina 29 di 29

Sezione 11 DISPOSIZIONI FINALI

La Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, in conformità con gli indirizzi di cui al presente atto, adotta gli opportuni provvedimenti di carattere gestionale.

Detti provvedimenti, da considerarsi a supporto della gestione delle attività di formazione per le apprendiste/i assunte/i ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 14/09/2011, n. 167 sono finalizzati a rendere operativi gli indirizzi di cui al presente atto mediante la definizione:

- delle procedure di evidenza pubblica per la realizzazione delle attività indicate alla Sezione 4, tenuto conto che l'avvio della fase sperimentale può richiedere modalità gestionali semplificate;
- delle procedure atte a garantire la corretta applicazione delle tabelle standard dei costi unitari;
- delle procedure per il controllo delle operazioni finanziate e della relativa "manualistica".

La Direzione, ove necessario, adotta ulteriori provvedimenti finalizzati all'attuazione del programma di interventi di cui al presente atto.

Informazione e pubblicità

Il Regolamento (CE) n. 1828/2006 stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 ed in particolare la Sezione 1 "Informazione e pubblicità" definisce le modalità di redazione e attuazione del Piano di comunicazione redatto dall'autorità di gestione relativamente al Programma Operativo di cui è responsabile (FSE).

Si fa riferimento in particolar modo:

- all'art. 5, che regola gli "Interventi informativi relativi ai potenziali beneficiari";
- all'art. 8, che regola le "Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico";
- all'art. 9, "Caratteristiche tecniche degli interventi informativi e pubblicitari relativi all'operazione".

Negli avvisi pubblici devono sempre essere raffigurati i loghi della Regione Piemonte, del Fondo Sociale Europeo e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Non saranno giudicate ammissibili le operazioni che non siano state selezionate sulla base di criteri conformi a quelli stabiliti dal Comitato di Sorveglianza e per le quali non sia possibile rispettare la normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità.